



Bruxelles, 22 febbraio 2019
(OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale:
2017/0128(COD)

6543/19
ADD 1

CODEC 462
TRANS 117

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo
 - Dichiarazione
-

Dichiarazione della Germania

La Germania sostiene gli obiettivi della direttiva e parte dal presupposto che le opzioni, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per differenziare la retribuzione dei fornitori di servizi principali a livello nazionale dalla retribuzione dei fornitori del S.E.T. consentiranno di tener conto della posizione e dei compiti speciali del fornitore di servizi principale. La direttiva non deve comportare un aumento dei costi dei sistemi di pedaggio stradale nazionali o interferenze con la procedura di gara d'appalto competitiva per selezionare i fornitori di servizi di pedaggio nazionali.

La Germania sottolinea altresì che l'estensione delle disposizioni della direttiva intese a facilitare l'applicazione transfrontaliera delle zone a basse emissioni, delle zone con accesso limitato o di altri regimi di regolamentazione dell'accesso dei veicoli urbani, prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), non dovrebbe far parte della direttiva. Le violazioni delle norme di accesso a determinate zone sono violazioni del codice della strada. A differenza del mancato pagamento di un pedaggio stradale, in questi casi l'applicazione consiste nell'imposizione di sanzioni per violazioni del codice della strada. L'agevolazione dell'applicazione transfrontaliera di sanzioni nel settore del codice della strada è però oggetto della direttiva (UE) 2015/413 e dovrebbe essere regolamentata dalla stessa.
